



Ministero della Giustizia

Infatti, anche alla luce delle disposizioni normative, nonché della giurisprudenza consolidata, l'accertamento medico fiscale, previsto dalla Legge 638/83, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è finalizzato esclusivamente alla verifica della sussistenza della malattia. Con tale assunto, non appare giustificabile l'eventuale elusione dolosa delle fasce orarie di reperibilità da parte del dipendente, accertata dall'organo a ciò istituzionalmente preposto, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge 300/70.

Viceversa, il comportamento del dipendente che si rechi spontaneamente all'A.S.L. in orario diverso da quello delle fasce di reperibilità non appare elusivo delle suddette fasce, né elusivo della visita medico fiscale domiciliare, tenuto conto che per norma e consolidata giurisprudenza la visita ambulatoriale, se effettuata secondo le modalità in discussione, non surroga e non preclude quella domiciliare che l'Azienda Sanitaria Locale è tenuta a compiere per adempiere alla richiesta dell'Amministrazione.

Si fa, infine, presente che in relazione alla lettera circolare n. 0184021-2002 del 22 aprile 2002, sembrerebbe contraddittoria la sottoposizione a procedimento disciplinare dell'appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria recatosi spontaneamente presso gli ambulatori dell'A.S.L. per farsi sottoporre a visita, dal momento che il comportamento di detto personale, resosi irreperibile presso il domicilio in occasione della visita fiscale domiciliare, non rileva dal punto di vista disciplinare.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore utile chiarimento al riguardo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
Emilio di SOMMA